

Sent. n. 118/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80247 del registro di
Segreteria.

TRA

QQ , WW , RR, TT, YY, PP, SS, DD, FF rappresentati e difesi dall'Avv.
Giovanni Faragasso.

RICORRENTE

CONTRO

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato.

RESISTENTE

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Fatto

I ricorrenti hanno rappresentato di aver prestato servizio nel Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, di stati collocati in congedo a decorrere da 21/7/2016, data di soppressione dell'Ente di appartenenza, di essere stati erroneamente iscritti, sin dall'arruolamento, dal proprio Ente di appartenenza alla gestione INPS concernente i lavoratori dipendenti in luogo della gestione INPS riservata al personale dello Stato del Comparto Sicurezza, Difesa e pronto Soccorso, con conseguente diritto a percepire i relativi benefici, di non aver percepito quanto dagli stessi maturato a titolo di TFS, eccezion fatta per il YY, rilevando che “con riguardo al signor YY ed al signor TT, gli stessi in questa sede non hanno interesse ad ottenere anche la liquidazione del TFS, agendo solo per la propria iscrizione alla gestione separata”. I ricorrenti hanno evidenziato il loro diritto all'iscrizione gestione separata INPS relativa ai dipendenti del comparto Sicurezza, Difesa e pronto Soccorso, in quanto hanno partecipato a missioni all'estero, e hanno richiamato la normativa di

settore e la sentenza n. 52/2020. Hanno così concluso:

“1)ACCERTI, RICONOSCA e DICHIARI il diritto di tutti i ricorrenti ad essere iscritti, sin dal momento dei rispettivi arruolamenti e fino al momento dei rispettivi congedi, alla nella gestione I.N.P.S. riservata al personale dello Stato del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento previdenziale tenuto conto di tutti gli anni in cui ha prestato servizio nel Corpo Militate CRI e, conseguentemente, riconosca ai medesimi ad ottenere altresì il computo degli anni rimanenti al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età.

E, per l'effetto,

2)CONDANNI i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a porre in essere tutte le azioni in favore dei singoli ricorrenti per rendere effettivo detto beneficio;

3)ACCERTI, RICONOSCA e DICHIARI il diritto di tutti i ricorrenti a percepire immediatamente il TFS maturato alla data di cessazione del loro servizio presso la Croce Rossa Italiana e, per l'effetto, condanni l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti

dei seguenti importi: FF € 100.508,74;

RR € 87.115,35; PP €

95.814,76; SS € 38.850,63; QQ

€ 91.571,19; WW € 93.053,28 e

DD € 95.224,34;

4)Disporre che a detti importi vengano aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria maturate dalla maturazione dell'erogazione del diritto, ovvero il 21.07.2016, fino all'effettivo soddisfo;

5)Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.

Con comparsa di costituzione, il resistente INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione relativamente al trattamento di fine servizio a favore del giudice amministrativo. Nel merito, ha rilevato l'infondatezza della domanda, richiamando la giurisprudenza contabile che ha escluso l'equiparazione dello status del personale militare della CRI con quello delle Forze Armate dello Stato (tra le altre, Prima Sezione Centrale d'appello, sent. n. 225/2020; Terza Sezione Centrale d'appello, sent. n. 54/2022; Seconda Sezione Centrale d'appello, sent. n. 142/2023) e, in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha concluso: “- In via

principale, ritenere la carenza di giurisdizione di
Codesta Corte in tutto o limitatamente alla domanda
inerente la liquidazione del TFS, in favore del
giudice del rapporto.

- Nel merito rigettare il ricorso e la domanda perché
infondata in fatto ed in diritto.

- In subordine e salvo gravame, in caso di
accoglimento della domanda, dichiarare la
prescrizione quinquennale dei ratei scaduti e non
dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle
somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art.
16 l.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso
dall'art. 22, comma 36, della L. 724/1994.

Con il favore delle spese”.

Con memoria di costituzione l'Ente Strumentale alla
Croce Rossa Italiana in L.C.A. ha eccepito in via
pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso,
rilevando di essere stato chiamato in causa in persona
del legale rappresentante p.t. “in luogo del
Commissario liquidatore p.t., unico soggetto ex art.
200 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dotato delle
capacità di stare in giudizio nelle controversie che
involgono l'Ente in liquidazione” e che “è precluso
per il giudice di cognizione e, deve ritenersi, anche

per il giudice contabile, valutare la domanda volta a far valere crediti, di natura retributiva, risarcitoria o previdenziale, qualora gravino sul patrimonio dell'Ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa", come chiarito dalla giurisprudenza depositata.

Nel merito, ha rilevato l'infondatezza del ricorso, richiamando la giurisprudenza contabile, l'ordinanza n. 273/1999 la sentenza n. 79/2019 della Corte Costituzionale e la circolare INPS n. 13/2021. Ha, poi, evidenziato che "il Corpo Militare CRI è sempre stato, fin dalla sua istituzione, un corpo speciale "volontario" e ausiliario alle forze armate e che "considerato che l'acronimo C.T.P.S. sta ad indicare, per definizione, la Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato che operano nei specifici comparti della sicurezza, difesa e del soccorso pubblico (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo Forestale e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e che tale categoria non ricomprende il personale militare della Croce Rossa Italiana, si appalesa di tutta evidenza l'insuperabile ostacolo per procedere all'iscrizione

di quest'ultimo nella Cassa in argomento”.

Il resistente ha, quindi, richiamato il quadro normativo e la Convenzione di Ginevra.

Ha così concluso: “Voglia codesta Ecc.ma Corte adita dichiarare l'improcedibilità della domanda e/o rigettare integralmente, nel merto, l'avversario ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese”.

All'udienza del 19/02/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Giovanni Faragasso per i ricorrenti e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione del resistente INPS sul difetto di giurisdizione sul trattamento di fine rapporto.

L'eccezione è fondata, in quanto nel caso di specie non si tratta della materia pensionistica e, quindi, la giurisdizione compete, in ragione del petitum e della causa petendi prospettata dai ricorrenti, al giudice amministrativo, davanti al quale potrà essere

riassunto il giudizio nel rispetto dei termini di legge.

Ciò posto, per quanto attiene alla domanda relativa all'iscrizione gestione separata INPS relativa ai dipendenti del comparto Sicurezza, Difesa e pronto Soccorso, si rileva che, in ragione del quadro normativo, in particolare dell'art. 625 del d.lgs. n. 66/2010, delle pronunce della Corte costituzionale (ordinanza n. 273/1999 e sentenza n. 79/2019) e della costante giurisprudenza contabile (tra le altre Sez. II Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. n. 6/2023; Sez. III Giurisdizionale Centrale d'Appello, sent. 54/2022; questa Sezione, sent. n. 380/2022), non sussiste alcuna equiparazione tra il personale della "Croce Rossa" e le Forze Armate ai fini pensionistici, in quanto il personale della "Croce Rossa" è ausiliario della Forze Armate e non può equipararsi al personale militare, come ben argomentato dalla citata sentenza n. 6/2023 della II Giurisdizionale Centrale d'Appello, alla cui condivisa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d).

Alla luce di quanto precede, la domanda dei ricorrenti va rigettata.

Alla soccombenza segue la condanna in solido dei
ricorrenti alle spese di lite, quantificate in €
1.000,00 a favore di ciascun resistente, oltre
accessori di legge se dovuti, nulla per le spese di
giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda
relativa al trattamento di fine servizio;
- rigetta per il resto;
- condanna i ricorrenti alle spese di lite,
quantificate in € 1.000,00 a favore di ciascun
resistente, oltre accessori di legge se dovuti, nulla
per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
febbraio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA